

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4458 del 09/08/2024
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 4663 DEL 21/09/2021, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA GEOCAVE SRL. ATTIVITÀ: "MESSA IN RISERVA (R13) E TRATTAMENTO/RECUPERO (R5-R10) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI" SVOLTA IN COMUNE DI VIGOLZONE PRESSO LA CAVA SITA IN LOC. CÀ DI TERRA.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4632 del 09/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno nove AGOSTO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 4663 DEL 21/09/2021, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA GEOCAVE SRL.
ATTIVITÀ: "MESSA IN RISERVA (R13) E TRATTAMENTO/RECUPERO (R5-R10) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI" SVOLTA IN COMUNE DI VIGOLZONE PRESSO LA CAVA SITA IN LOC. CÀ DI TERRA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

il Decreto del Ministro dell'Ambiente 05 febbraio 1998 che prevede l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

Richiamata:

- la Determinazione Dirigenziale det-amb n. 4663 del 21/09/2021, con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (rilasciata dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 13065 del 25/09/2021, trasmesso con nota prot. n. 13069 del 25/09/2021, acquisita al prot. ARPAE n. 147922 del 27/09/2021), per l'attività di "messa in riserva (R13) e trattamento/recupero (R5-R10) di rifiuti speciali non pericolosi" svolta in Comune di Vigolzone presso la cava sita in Loc. Cà di Terra dalla ditta "GEOCAVE SRL" (P.IVA 01541220339), con sede legale in Piacenza, Via Farnesiana n. 9, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- art. 3, comma 1 lett. g), DPR 59/2013 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata, tramite portale della Regione Emilia Romagna, dalla ditta "GEOCAVE SRL" (P.IVA 01541220339), in data 17/06/2024 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 111044, relativamente al solo titolo ambientale "comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Considerato che:

- con nota assunta al prot. ARPAE n. 128108 del 12/07/2024 è stata acquisita la documentazione integrativa volontaria prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 131700 del 18/07/2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

Rilevato che, dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice rifiuti (rif. Attività n. 3 del 16/07/2024 Sinadoc 22646/2024), risulta che la ditta intende apportare le seguenti modifiche:

- aumento della quantità di stoccaggio annuo da 5.000 t a 10.000 t dei rifiuti di cui alla tipologia 7.2 del DM 05/02/1998 autorizzati (codici EER 010399, 010408, 010410, 010413);
- diminuzione della quantità di stoccaggio istantaneo da 12.000 t a 7.000 t dei rifiuti di cui alla tipologia 7.31 del DM 05/02/1998 autorizzati (codici EER 020199, 020401);
- diminuzione della quantità di stoccaggio annuo da 12.000 t a 7.000 t dei rifiuti di cui alla tipologia 7.31 del DM 05/02/1998 autorizzati (codici EER 020199, 020401);
- aumento della quantità annua da 5.000 t a 10.000 t, dei rifiuti di cui alla tipologia 7.2 del DM 05/02/1998 autorizzati da sottoporre all'operazione di trattamento (miscelazione con materie prime - terre di cava) propedeutica al riutilizzo R10 in altri siti;
- conferma della quantità di rifiuti complessiva già autorizzati: 51.000 t/anno totali e 25.800 t di capacità massima istantanea;

Atteso che:

- il Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza, nel Rapporto ispettivo del 08/05/2024 prot. n. 84225, ha evidenziato un refuso al punto 3, lettera g) "Piano di Monitoraggio" della suddetta Determinazione Dirigenziale det-amb n. 4663 del 21/09/2021, in quanto alla lettera a) dell'Analisi sui rifiuti/materiali in uscita, riportava erroneamente la tipologia 7.11, non ricompresa tra quelle autorizzate;
- con il presente provvedimento si procede pertanto alla correzione del suddetto refuso;

Verificato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare, aggiornandola** ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 4663 del 21/09/2021, (rilasciata dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 13065 del 25/09/2021, trasmesso con nota prot. n. 13069 del 25/09/2021), in

favore della ditta "GEOCAVE SRL" (P.IVA 01541220339), per l'attività di "messa in riserva (R13) e trattamento/recupero (R5-R10) di rifiuti speciali non pericolosi" svolta in Comune di Vigolzone presso la cava sita in Loc. Cà di Terra, **come segue:**

A) sostituendo, al punto 3) del dispositivo, il punto II. della lettera b)"Operazione R13 "Messa in Riserva", con il seguente:

"II. fermo restando l'utilizzo delle diverse aree identificate dalla Ditta per l'attività di messa in riserva (R13), che comunque potranno essere utilizzate per una sola tipologia di rifiuto, la capacità di stoccaggio non potrà superare le **51.000 t/anno totali e le 25.800 t totali di capacità massima istantanea**, così suddivise:

Codice Tipologia (D.M. 05/02/98 e s.m.i.)	Capacità max istantanea per ogni singola tipologia (t)	Quantità max stoccaggio annuo (t/anno)
2.1	8.810	8.810
7.1	10.000	13.000
7.2	5.000	10.000
7.3	5.000	5.000
7.31	7.000	7.000
12.1	300	300
13.2	1.890	1.890
13.6	5.000	5.000

B) sostituendo, al punto 3) del dispositivo, il punto I. della lettera d) Operazione di trattamento (miscelazione) di rifiuti speciali non pericolosi della tipologia 7.2 con materie prime (terre di cava). propedeutica al riutilizzo R10, in altri siti, dei rifiuti prodotti, con il seguente:

"I. l'attività di trattamento per i rifiuti della tipologia 7.2 (EER 010413, 010410, 010399, 010408), consistente nella miscelazione degli stessi con il terreno estratto dalla cava Cà di Terra, non potrà superare il quantitativo di **10.000 t/anno;**"

C) sostituendo, al punto 3) del dispositivo, al punto "Analisi sui rifiuti/materiali in uscita" della lettera g) Piano di Monitoraggio, la lettera a), con la seguente:

"a) rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla miscelazione di rifiuti di cui alla tipologia 7.2 con materie prime, propedeutica al riutilizzo R10, in altri siti:

- rispetto dei limiti di colonna A della tabella 1 – Allegato 5 - alla Parte quarta del D. Lgs. 152/2006, per i seguenti parametri: Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Cromo totale, Vanadio, Selenio, Mercurio, Arsenico;
- test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 05.02.98;"

2. di dare atto che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA Determinazione Dirigenziale det-amb 4663 del 21/09/2021 (rilasciata dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 13065 del 25/09/2021), e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero, per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero (provvedimento conclusivo prot. n. 13065 del 25/09/2021);
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli

di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

3. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione Unità organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 82/2005 S.M.I.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.